

FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.

Ufficio Contratti

Via Giorgio La Pira, 21

50121 Firenze (FI)

LOTTO 1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

stipulata tra

FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.

Via Giorgio La Pira, 21 – 50121 Firenze (FI)

e la compagnia di assicurazione

.....

(di seguito denominata Società)

POLIZZA NUMERO N.

EFFETTO dalle ore 24,00 del 31/12/2017

SCADENZA alle ore 24,00 del 31/12/2022

SCADENZA ANNUALE alle ore 24,00 di ogni 31/12

Il Contraente

SEZIONE I

DEFINIZIONI COMUNI

ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.

ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE le attività ed i servizi svolti dal Contraente conformemente al proprio oggetto sociale quali, a titolo esemplificativo:

- progettazione, costruzione, ivi compresa la direzione lavori, gestione di parcheggi pubblici interrati e di superficie ed autosilos;
- procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi del Decr. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché procedure di affidamento di beni e servizi quale soggetto comunque tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

BROKER ALPHA International Insurance Brokers Srl, Viale Don Giovanni Minzoni, 44 – 50100 FIRENZE, in qualità di broker ai sensi del D. Lgs. 209/05 quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

CONTRAENTE La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

COMPAGNIA O SOCIETÀ l'impresa assicuratrice.

COSE: gli oggetti materiali e gli animali.

DIPENDENTI le persone che hanno con il Contraente, anche soltanto in via temporanea, un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i lavoratori interinali ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge.

FRANCHIGIA L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE L'importo massimo del danno indennizzabile.

PARTITA DI POLIZZA Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

POLIZZA Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO La somma dovuta alla Società.

RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTO La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

DEFINIZIONI DI SETTORE

FABBRICATO Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, quadri ed oggetti d'arte.

UBICAZIONE DEL RISCHIO Le sedi, i siti e/o le filiali del Contraente.

SEZIONE II

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio. Rinuncia al diritto di recesso

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto. Proroga

Il Contraente

Il presente contratto avrà durata dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2022 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 3 mesi, per l'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tale caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione, in deroga all'art. 1911 c.c. e in analogia a quanto disposto dall'art. 37, comma 5, del Decr. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tutte le imprese coassicuratrici saranno tenute solidalmente a corrispondere per intero il relativo indennizzo.

La Società _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici a firmare il presente contratto i anche in loro nome e per conto.

Tutte le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.13 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo ALPHA International Insurance Brokers Srl in qualità di broker ai sensi del D. Lgs 209/05.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla ALPHA International Insurance Brokers Srl, la quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria.

I premi di polizza verranno pagati dal Contraente per il tramite del Broker che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice. Si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 C.C., del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

La remunerazione del broker è a carico della compagnia aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici nella misura del 5% da calcolarsi sul premio imponibile e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà, dunque, in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione.

Art. 1.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

Il Contraente

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato.

Art. 1.17 – Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dal Contraente alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa. Il suddetto automatismo sarà operante per i nuovi insediamenti con somme complessivamente assicurate per "fabbricati" e "contenuto" non superiori a € 2.000.000,00.

Qualora tale somma fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti (fermi i tassi di premio stabiliti nella scheda di offerta).

Il Contraente si impegna (e tale impegno è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 60 giorni da detta sopravvenienza, i dati relativi al nuovo insediamento nonché a dichiarare le somme da assicurare per le singole partite dello stesso.

Entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:

- 1) **atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso** calcolato sulla base dei tassi, indicati nella scheda di offerta, applicati alle singole partite per il periodo di assicurazione intercorso tra la data di sopravvenienza del nuovo insediamento ed il termine dell'annualità assicurativa.
- 2) **atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso** calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.19 – Dolo e Colpa Grave

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'Assicurato (art.1900).

Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data / /

La Società

Il Contraente

Il Contraente

SEZIONE III

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 2 Rischi assicurati

La Compagnia si obbliga ad indennizzare il Contraente dei danni causati nel periodo di validità dell'assicurazione dall'incendio alle Partite indicate nella Sezione IV, fino alla concorrenza dei massimali per ogni anno assicurativo e con l'applicazione delle Franchigie riportate nella medesima Sezione IV

Art. 3) Limite di indennizzo per evento

In nessun caso la Società pagherà un importo maggiore di € 30.000.000,00 per ciascun sinistro e periodo assicurativo.

Art. 4) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 260.000,00 l'obbligazione della Società:

- decorre trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'Art. 16 (obblighi in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore, che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 5) Onorari periti

La Società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% dell'indennizzo complessivo con il massimo di € 20.000,00

Art. 6) Pagamento indennizzo su cauzione

L'Assicurato ha diritto in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza delle condizioni di cui al suddetto articolo, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, nonché rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora risulti una causa di decadenza dalla garanzia.

Art. 7) Parificazione danni

Sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dall'Assicurato, dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare l'incendio.

Art. 8) Danni consequenziali estesi

Il Contraente

Sono compresi in garanzia i danni conseguenti agli eventi garantiti con la presente Polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.

La presente garanzia non è operante per i danni causati da Fenomeno Elettrico e per i danni causati da garanzie che ne prevedano esplicita esclusione.

Art. 9) Deroga alla proporzionale

Si conviene fra le parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro. Qualora inferiore, la Società indennizzerà il danno in misura proporzionale al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore risultante al momento del sinistro.

Art. 10) Assicurazione in deroga alla regola proporzionale

L'assicurazione delle partite 4 e 5 è prestata a primo rischio assoluto, quindi senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 11) Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 12) Universalità

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso aziendale descritto alla successiva Sezione V, fatta eccezione per l'area dello stesso. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve intendersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "macchinario".

La presente condizione ha valore di operatività a condizione che risultino assicurate tutte le partite definite nell'allegato di polizza (fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento, merci).

Art. 13) Copertura automatica

E' in facoltà dell'Assicurato di modificare il complesso dei fabbricati e impianti aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati ed impianti che resteranno compresi nel valore assicurato senza che l'Assicurato stesso sia obbligato a darne avviso alla compagnia.

Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente polizza.

In caso di modifica nelle costruzioni ed impianti, o in caso di nuove installazioni di macchinario, l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali da costruzione, macchine e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dello stabilimento.

Art. 14) Valore a nuovo

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per i macchinari, le attrezzature e l'arredamento, la spesa per il rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo sulla base delle condizioni in appresso specificate:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, viene riconosciuto in misura:
 - a) totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo "valore a nuovo";
 - b) parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro.
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime;
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature od arredamento relativi a reparti in stato di attività;

Art. 15) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;

Il Contraente

- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 16) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del C.C. verso:

- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le aziende controllate, controllanti, consociate e collegate con l’Assicurato;
- i clienti e fornitori dell’Assicurato;
- i clienti dell’Assicurato

Art. 17) Macchine in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature in “leasing”, qualora già coperti da apposita assicurazione.

SEZIONE IV

GARANZIE AGGIUNTIVE

Art. 18) Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo;
- b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- d) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- e) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- f) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 200,00 ;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 100.000,00 con il max di € 20.000,00 per sinistro;

Art. 19) Caduta aeromobili, corpi celesti e onda sonica

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali, aereomobili loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti e relative scorie, nonché dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

Art. 20) Colaggio impianti automatici di estinzione

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia:

- a) i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) i danni causati dal gelo;
- c) le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo pari a € 200,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore a € 100.000,00 con il max di € 10.000,00 per sinistro.

Art. 21) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

- a. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b. causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;

Il Contraente

- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10 %, con un minimo di € 2.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

Art. 22) Eventi socio-politici

La Società indennizza:

1. i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.
2. gli altri danni materiali direttamente causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società - salvo quanto espressamente indicato ai precedenti punti 1 e 2 per le sole lettere a) e c) - non risponde dei danni:

- a) di inondazione, alluvione, frana, dispersione di liquidi;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche in conseguenza di atti di terrorismo;
- h) direttamente o indirettamente causati da interruzione di un servizio, quale elettricità, gas, acqua, comunicazioni, in conseguenza di atti di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con

Il Contraente

avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10 % con un minimo di € 2.000,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita, ridotto al 50%, con il massimo di € 7.000.000,00, per la causale "terrorismo e sabotaggio".

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, la Società e il Contraente possono recedere in qualunque momento dalla copertura stessa mediante preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile pagato e non goduto da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile annuo dello 0,05 %°.

Art. 23) Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni:

- a) agli impianti e alle apparecchiature elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ovvero i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 150,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà per più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello indicato nella relativa partita fermo il relativo limite .

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Art. 24) Fumo

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e semprechè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza sotto detrazione dell'importo di € 250,00.

Art. 25) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società indennizza i danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - direttamente causati alle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione,
- b) causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate ;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a cose mobili all'aperto;
- f) alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
- g) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con un minimo di € 10.000,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore al 30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

Art. 26) Gelo

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati assicurati, purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedenti il sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con un minimo di € 500,00;
- in nessun caso la Società indennizzerà per più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore a € 50.000,00 con il massimo di € 10.000,00 per singolo sinistro;

Art. 27) Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni causati:

- a. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto;
- b. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- c. a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- e. da valanghe e slavine;
- f. da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia,

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con un minimo di € 10.000,00;

- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa importo superiore al 30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

(*) - D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.2.1982 (G.U. n° 56 del 26.2.1982)

- aggiornamento delle tecniche norme relative “criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche;
- eventuali disposizioni locali.

Art. 28) Urto veicoli stradali

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 500,00;

Art. 29) Spese di demolizione e sgombero

La Società rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza della percentuale dell'importo indennizzabile indicata nella scheda di polizza. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza.

Qualora venisse assicurata una somma con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo suddetto.

I residui rientranti nella categoria “Tossico-nocivi” di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, in aggiunta all'importo indennizzabile per i danni materiali, fermo il disposto dell'articolo “Limite massimo dell'indennizzo” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 30) Assicurazione dei valori

Si prende atto fra le parti che le somme assicurate alla part. 2 e 5 comprendono, con il limite di indennizzo di € 20.000,00 per periodo assicurativo ed € 10.000,00 per ubicazione ed evento i valori (denaro, titoli di credito ed altre carte valori) posti nei locali in uso all'Assicurato od anche all'aperto nelle apposite apparecchiature per la riscossione.

Art. 31) Assicurazione del costo di ricostruzione di documenti, registri e materiale meccanografico per la Partita 3

La Società indennizza nei limiti della somma assicurata ed a primo rischio assoluto, il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento dei documenti, registri, disegni e materiale meccanografico distrutti o danneggiati.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

Art. 32) Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini

di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il legale rappresentante del Contraente, nonché il suo coniuge ed i suoi parenti fino al secondo grado;
- b) le Società che rispetto al Contraente si trovino in una situazione di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

SEZIONE V

UBICAZIONI – PARTITE – SOMME ASSICURATE

Complessi di fabbricati posti nel Comune di Firenze, variamente elevati entro e fuori terra e costruiti in materiali incombustibili, adibiti dalla contraente **ad autorimesse pubbliche e private, autosili, uffici, esercizi e gallerie commerciali, magazzini e quant'altro inerente all'attività dell'Assicurato**, con relative pertinenze quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, impianti fissi, scale mobili, ascensori, opere di viabilità, rampe interne e di accesso ed uscita. Nel complesso di detti fabbricati è ammessa l'esistenza di:

- strutture portanti verticali in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori ad 1/10 dell'area coperta;
- porzioni di pareti esterne, coperture, coibentazioni, soffittature, rivestimenti, in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici; tale limite è ridotto ad 1/10 per la materia plastica espansa;
- solai e strutture portanti del tetto anche in legno

Partita 1) Fabbricati ubicati in Firenze come di seguito riportati

N.	Ubicazione, caratteristiche e destinazione dei fabbricati	Somma assicurata
1	Piazza Alberti - costituito da due piani interrati e di quattro elevati fuori terra adibito ad autorimessa e ad esercizi commerciali	€ 4.500.000,00
2	Via Palagio degli Spini snc . vuoto ed inoccupato	€ 4.000.000,00
3	Piazza della Libertà, 12 - adibito ad uffici dell'Assicurata e di terzi	€ 1.200.000,00
4	Piazza Stazione - composto da cinque piani interrati e galleria adibito ad autosilo ed esercizi commerciali	€ 20.000.000,00
5	Piazza Tasso, 24 ang. P.za della Calza adibito ad autorimessa collettiva	€ 2.400.000,00
6	Via Erbosa, 68/B – costituito da un piano interrato ed adibito ad autorimessa pubblica	€ 3.500.000,00
7	Piazza della Libertà (parterre) – costituito da tre piani interrati ed adibito ad autosilo	€ 15.000.000,00
8	Piazzale Caduti dei Lager snc. – costituito da due piani interrati ed adibito ad autorimessa pubblica	€ 17.000.000,00
9	Piazza Beccaria - costituita da tre piani interrati ed adibita ad autorimessa pubblica	€ 7.183.000,00
10	Piazza Ghiberti – costituito da due piani interrati ed adibita ad autorimessa pubblica	€ 15.000.000,00
11	Viale G. Pieraccini ang. Cosimo il Vecchio – adibito ad autorimessa collettiva	€ 930.000,00

Il Contraente

12	Via G. La Pira, 21 – adibito ad uffici dell'Assicurato	-----
13	Via Virgilio 8 c/o Nuovo Palazzo di Giustizia – costituito da 2 piani interrati ed adibito ad autorimessa pubblica	€ 10.455.000,00
14	Viale Pieraccini, 1 (Parcheggio Careggi) – adibito ad autorimessa collettiva	€ 305.000,00
15	Piazza del Mercato Centrale di San Lorenzo – costituito da 1 piano interrato ed adibito ad autorimessa pubblica	€ 2.500.000,00
	Totale somme assicurate dei fabbricati	€ 103.973.000,00

- 2) € 50.000,00 sopra contenuto degli uffici di Via Giorgio La Pira 21 – Firenze, costituito da arredamento, macchine ed attrezzature
- 3) € 70.000,00 sopra documenti, registri, disegni e materiale meccanografico sempre negli uffici di via Giorgio La Pira 21 - Firenze
- 4) € 87.500,00 sopra fabbricati accessori costruiti e coperti in materiali incombustibili ed box in lamiera sempre adibiti alle attività istituzionali dell'Assicurata e posti nell'ambito dei parcheggi gestiti dalla stessa
- 5) € 200.000,00 sopra macchine, arredamento ed attrezzature degli uffici nei locali delle ubicazioni sopra nominate, nonché attrezzature (quali a titolo esemplificativo colonnine segnaposto, sbarre, lampioni, cordoli, impianti, impianti di risalita, scale mobili e cartelloni pubblicitari) anche all'aperto nell'ambito dei parcheggi di tutte le località
- 6) € 10.000.000,00 sopra il Ricorso Terzi a valere per tutte le ubicazioni previste in contratto con il limite di € 5.000.000,00 per ciascuna di queste ultime
- 7) € 500.000,00 sopra le spese di demolizione e sgombero, a valere per ciascuna ubicazione
- 8) € 50.000,00 sopra il fenomeno elettrico, con il limite di € 15.000,00 per ciascuna ubicazione

Totale somme assicurate: € 114.930.500,00

La Società

Il Contraente

Il Contraente